

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle attività produttive Ufficio Redditi fondiari e di lavoro Roma,

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA N. 4 00196 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-25/2017
Associazione/Ordine CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA GEOMETRI
Codice Fiscale 80032590582
Istanza presentata il 03/04/2017

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 comma 1-lettera e del DPR n. 917 del 1986, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il sig. Fausto Amadasi, in qualità di legale rappresentante della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti (nel prosieguo Cipag o Cassa), fa presente che la stessa è ente di diritto privato a base associativa ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, che ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza obbligatori ed assistenza a favore dei geometri liberi professionisti. L'istante richiama l'art. 5 dello Statuto Cipag che prevede l'iscrizione obbligatoria alla

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma Tel. 0650545460 - Fax 0650545407 - e-mail: de.norm.redditifondiariedilavoro@agenziaentrate.it

Cassa dei geometri e geometri laureati iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione; gli articoli 10 e 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (recante norme sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) che stabiliscono rispettivamente il versamento obbligatorio del contributo soggettivo e del contributo integrativo dei geometri alla Cassa e infine gli articoli 1 e 2 del relativo regolamento sulla contribuzione.

La Cipag chiede di sapere se sia deducibile:

-il contributo integrativo richiesto dalla Cassa a seguito di un maggior volume di affari IVA accertato dall'amministrazione fiscale (ai sensi degli articoli 51 e ss del DPR n. 633 del 1972) per un determinato periodo d'imposta, qualora il geometra rimanga inciso dall'onere contributivo a causa dell'impossibilità di poter esercitare il diritto di rivalsa sul committente;

-il contributo integrativo "minimo" versato alla Cassa e non recuperato mediante l'esercizio della rivalsa sul committente "a causa del volume di affari inferiore a quello teorico sul quale si calcola il minimo".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al contributo integrativo minimo, l'istante, richiamando i chiarimenti forniti nella risoluzione del 18 maggio 2006, n. 69 per i ragionieri e i periti commerciali, ritiene che tale contributo possa essere dedotto anche per i geometri iscritti alla Cipag per la parte rimasta in carico al professionista.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

954-25/2017